

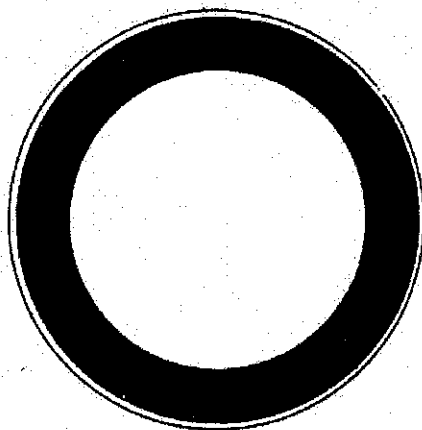


COMUNE DI FRONT

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Servizio di Polizia Locale

D. N. 30/2026



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

- Visto il progetto dei lavori “Regione Piemonte obiettivo comuni (L. 145/2018) annualità 2026 – strada Babiasso – via Parco della Rimembranza – sistemazione idrogeologica della strada di Babiasso” ;
- Vista la nota con la quale veniva comunicata o approvata l’aggiudicazione dei suddetti lavori all’impresa MASSUCCO COSTRUZIONI srl;
- Visto il verbale di consegna lavori e il verbale di inizio lavori acclarati al protocollo generale con n. 4234 del 1 ottobre 2026;
- **CONSIDERATO** che l’esecuzione delle citate lavorazioni, per loro natura e conformazione dei luoghi, potrebbe richiedere una sospensione temporanea del traffico veicolare per brevi periodi o per fasi operative critiche;
- **RITENUTO** di dover adottare i necessari provvedimenti per la tutela della sicurezza della circolazione, dell’incolumità pubblica e degli operatori di cantiere, limitando per quanto possibile i disagi alla viabilità ordinaria;
- **VISTI** gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni ed integrazioni;
- **VISTO** il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.);
- **VISTO** il Decreto Ministeriale 10 luglio 2002 (Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo);
- **VISTO** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali);

RDINA

decorrere dal giorno **5 ottobre 2026** e fino al giorno **29 novembre 2026** e comunque fino a termine dei lavori, nella fascia oraria compresa tra le ore **8.00** e le ore **18.00**:

1. **RESTRIZIONE E TEMPORANEA CHIUSURA AL TRANSITO:** via Parco della Rimembranza, nel tratto compreso tra il civico 1 e il civico 6, è autorizzata la **sospensione temporanea della**

circolazione veicolare (divieto di transito) esclusivamente per il tempo strettamente necessario all'esecuzione delle lavorazioni a rischio o movimentazione mezzi speciali, e solo ed esclusivamente in caso di effettiva e comprovata necessità.

2. GESTIONE DEL TRAFFICO E REPERIBILITÀ:

- Durante le fasi di chiusura temporanea, il traffico veicolare dovrà essere riattivato tempestivamente non appena cessate le esigenze di sicurezza operative.
- La ditta esecutrice dovrà garantire il passaggio in sicurezza dei mezzi di soccorso (118, VVF, Forze dell'Ordine) ed eventualmente dei residenti diretti alle proprietà private, riducendo al minimo i tempi di attesa.

3. DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA (se applicabile): È istituito il divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli su **[ambo i lati / lato destro / tratto specifico]** del suddetto tratto stradale, nelle medesime date e orari.

4. OBBLIGHI A CARICO DELLA DITTA ESECUTRICE MASSUCCO COSTRUZIONI SRL:

- **Segnaletica:** Installazione e manutenzione a propria cura e spese della segnaletica stradale di cantiere conformemente al C.d.S. e al D.M. 10/07/2002, ivi compresa la presegnalazione di "Strada Chiusa" o "Deviazione" sugli incroci limitrofi.
- **Preavviso ed Preavviso di Sosta:** Apposizione dei cartelli di divieto di sosta con rimozione almeno 48 ore prima dell'inizio dell'efficacia del divieto medesimo, con redazione del relativo verbale di collocazione segnaletica.
- **Svolgimento delle operazioni:** In presenza di chiusura al transito, impiego di proprio personale incaricato (movieri) dotato di idonei dispositivi di protezione individuale (DPI) e palette di segnalazione per la regolamentazione e l'arresto del traffico.

ISPONE

- La presente ordinanza è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio online del Comune ed è resa nota agli utenti della strada mediante la prescritta segnaletica stradale temporanea collocata a cura del richiedente.
- I trasgressori saranno puniti a norma delle sanzioni previste dal D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada).
- È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.
- Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni. In relazione alla segnaletica, è altresì ammesso ricorso gerarchico al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 60 giorni ai sensi dell'art. 37 del C.d.S.

Addì 3 ottobre 2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

V. Commissario di P.L. NAPIONE Roberto

ritto di accesso e di informazione dei cittadini previsto dalla Legge 7 Agosto 1990, n.241.

torità emanante:

ndaco del Comune di Front

ficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti:

lizia Locale del Comune di Front, via G. Falcone 7, tel.0119251510

ari: MAR 15,30/17,30; GIO 8,30/11

isponsabile del procedimento amministrativo:

sensi dell'articolo 8 della legge 7 Agosto 1990, n.241, si comunica che responsabile del procedimento è il Sindaco

torità cui è possibile ricorrere contro il presente provvedimento:

norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 Agosto 1990, n.241, si comunica che avverso il presente provvedimento:

n applicazione della legge 6 Dicembre 1971, n.1034, potrà essere proposto ricorso, per incompetenza, per eccesso di stero o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla notifica, al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino;

vero

n applicazione del D.P.R. 24 Novembre 1971, n.1199, potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato, per motivi di legittimità, tro 120 giorni dalla notifica.

ir le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dagli artt.6 e 7 del Nuovo Codice della Strada.

